I.C.S. "G. SALVEMINI" - TORINO
Prot. 0010207 del 25/05/2026
II-10 (Entrata)

SUPPLENZE PERSONALE DOCENTE

A.S. 2026/27

VADEMECUM OPERATIVO

SUPPLENZE DA GAE E GPS

Per quali incarichi sono utilizzate

Le **GAE** e le **GPS**, sia su **posto comune** sia su **sostegno**, vengono utilizzate **entro il 31 dicembre** per l'attribuzione delle supplenze annuali al **31 agosto**, fino al termine delle attività didattiche al **30 giugno** e degli **spezzoni pari o superiori a 7 ore**.

Le nomine sono gestite dall'Ambito Territoriale Provinciale secondo il seguente ordine:

1. **GAE;**
2. in caso di esaurimento o incapienza, **GPS**.

Per le GPS si procede prima con la I fascia e successivamente con la II fascia.

Attenzione – GPS esaurite
Al termine di **ogni turno di nomina provinciale**, gli Uffici scolastici comunicano alle scuole le classi di concorso o tipologie di posto per cui le GPS risultano esaurite o incapienti.
Da quel momento, le supplenze relative a quei posti vengono attribuite direttamente dalle scuole tramite lo **scorrimento delle graduatorie di istituto**, mantenendo invariata la natura e la scadenza originaria.

Modalità di partecipazione

La partecipazione avviene esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicazione **"Istanze on Line (POLIS)" – "Informatizzazione nomine supplenze"**.

Per l'a.s. 2026/27 le relative funzioni sono disponibili dal **16 luglio, ore 14.00**, **al 29 luglio, ore 14.00**.

Si ricorda che, tramite la stessa procedura telematica e nei medesimi termini previsti per la domanda delle supplenze, gli aspiranti in possesso dei requisiti possono partecipare:

- alla procedura straordinaria per gli incarichi a tempo determinato finalizzati al ruolo da GPS I fascia sostegno;
- alle procedure di conferma sul posto di sostegno.

Preferenze, assegnazioni e sistema di ripescaggio

Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono esprimere fino a 150 preferenze tra scuole, comuni, distretti e provincia.

Le supplenze vengono assegnate automaticamente sulla base delle disponibilità presenti nei diversi turni di nomina.

Dall'a.s. 2026/27 è previsto anche il "**ripescaggio**": i posti che si liberano successivamente, ad esempio per rinuncia, vengono riassegnati tramite un nuovo scorrimento della graduatoria, con priorità a chi non ha ancora ricevuto alcun incarico.

Esclusione dalle GPS e dalle graduatorie di istituto per mancata partecipazione alle procedure 2026/27

Sono esclusi dalle GPS e dalle relative graduatorie di istituto per l'intero biennio 2026/28 gli aspiranti già inseriti nel precedente aggiornamento che, contemporaneamente:

- non hanno presentato alcuna domanda di aggiornamento, trasferimento o permanenza per il biennio 2026/28;
- e non partecipano neppure alla procedura informatizzata per la scelta delle supplenze relativa all'a.s. 2026/27.

La decadenza dalle graduatorie scatta quindi solo quando si verificano entrambe le condizioni. In tali casi l'aspirante perde la possibilità di ottenere supplenze per tutto il biennio di validità delle graduatorie, quindi sia per l'a.s. 2026/27 sia per l'a.s. 2027/28.

Attribuzione delle supplenze su sostegno e graduatorie incrociate

Per le supplenze su sostegno si procede prima con gli elenchi aggiuntivi alle GAE e, in caso di esaurimento o incapienza, con le GPS sostegno di I fascia e successivamente di II fascia del relativo grado.

Esaurite anche queste graduatorie, le nomine vengono conferite ai docenti non specializzati tramite **graduatorie incrociate**, ricavate prima dalle GAE e poi, in subordine, dalle GPS comuni di I fascia e successivamente di II fascia, sulla base del miglior punteggio.

Per partecipare alle graduatorie incrociate **è necessario esprimere l'apposita disponibilità nella domanda delle 150 preferenze.**

Aspiranti inseriti con riserva in attesa del riconoscimento del titolo estero

Anche gli aspiranti inseriti con riserva in I fascia GPS, in attesa del riconoscimento del titolo estero di abilitazione o sostegno, partecipano alle supplenze. Se ottengono un incarico, firmano un contratto a tempo determinato con clausola risolutiva:

- se il titolo viene riconosciuto, il contratto continua fino alla scadenza;
- se il riconoscimento viene negato durante il servizio, il contratto viene risolto immediatamente.

Funzionamento della riserva di posti ex l. 68/1999 e della priorità nella scelta della sede

- *Riserva di posti – Legge 68/1999*

- Nelle **GAE** la riserva dei posti prevista dalla legge n. 68/1999 opera considerando la graduatoria come unica.
- Nelle **GPS**, invece, la riserva si applica separatamente nella fascia di appartenenza dell'aspirante (I o II fascia).

Ai fini del calcolo dei posti riservati vengono considerati solo gli incarichi a orario intero.

Sono equiparati ai beneficiari della riserva anche gli orfani, il coniuge superstite delle vittime del lavoro e le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

- *Priorità nella scelta dell'istituzione scolastica*

Il diritto di priorità nella scelta della sede spetta agli aspiranti beneficiari della legge 104/1992 per:

- disabilità personale (art. 21 e art. 33, comma 6);

- assistenza a figlio, fratello o sorella, soggetto sottoposto a tutela legale, coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto o genitore con disabilità grave (art. 33, commi 5 e 7).

La priorità opera solo tra aspiranti destinatari di incarichi con stessa durata e consistenza economica.

- Per chi beneficia della 104 per disabilità personale, la precedenza vale su qualsiasi sede disponibile.
- Per chi assiste un familiare, invece, la priorità si applica alle scuole del comune di residenza o domicilio dell'assistito oppure, in assenza di disponibilità, nel comune viciniore.

Diritto al completamento orario

Il docente con spezzone orario ha diritto al completamento nella stessa provincia fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio previsto per il personale di ruolo.

Il completamento è possibile solo tra insegnamenti con lo stesso orario settimanale obbligatorio: nella scuola secondaria, quindi, anche tra classi di concorso diverse e tra I e II grado, ma non tra ordini di scuola differenti (ad esempio tra infanzia e primaria oppure tra infanzia/primaria e secondaria).

È consentito anche tra scuola statale e paritaria, sempre nel rispetto dell'orario massimo previsto, mentre non è possibile cumulare supplenze appartenenti a profili diversi, come docente e personale ATA.

Attenzione: sia nelle nomine da graduatorie provinciali sia in quelle conferite da graduatorie di istituto a seguito dell'esaurimento delle GPS, il completamento orario deve avvenire senza frazionamento delle ore disponibili.

Rinuncia, mancata presa di servizio e abbandono

Le sanzioni sono quelle previste dall'art. 15 comma 1 dell'ordinanza ministeriale:

- La **rinuncia all'incarico o la mancata presa di servizio dopo l'accettazione** comportano la perdita delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno da GAE, GPS e graduatorie di istituto (in caso di esaurimento delle GPS) **per gli aa.ss. 2026/27 e 2027/28**. Restano possibili solo le supplenze brevi da graduatoria di istituto.
- **Abbandono del servizio (anche per giustificato motivo)**: il docente perde la possibilità di ottenere **qualsiasi supplenza da tutte le graduatorie** (GAE/GPS/GI) e per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per l'intero periodo di validità delle graduatorie (2026/27 e 2027/28).

Attenzione: il docente già in servizio con una supplenza breve e temporanea può lasciare l'incarico per accettare una supplenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Si tratta però di una facoltà e non di un obbligo. Pertanto, se il docente decide di non accettare la nuova nomina al 31/8 o al 30/6 perché già impegnato nella supplenza in corso e preferisce mantenerla fino alla scadenza, non incorre in alcuna sanzione né perde il diritto a future convocazioni.

SUPPLENZE DA GRADUATORIE DI ISTITUTO

Funzione e utilizzo

Gli aspiranti inseriti in GAE o GPS indicano fino a 20 scuole della stessa provincia ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto.

Le graduatorie di istituto vengono utilizzate dalle scuole per:

- supplenze al 31 agosto o 30 giugno non assegnate dalle procedure provinciali;
- spezzoni fino a 6 ore;
- supplenze brevi e temporanee;
- posti disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre.

L'ordine di convocazione è il seguente:

1. **Prima fascia GI**: aspiranti inseriti nelle GAE;
2. **Seconda fascia GI**: aspiranti inseriti nelle GPS di I fascia;
3. **Terza fascia GI**: aspiranti inseriti nelle GPS di II fascia.

Procedura di convocazione delle supplenze da parte delle scuole

Le scuole convocano tramite procedure informatizzate gli aspiranti privi di incarico o con diritto al completamento orario.

- Per le supplenze **pari o superiori a 30 giorni**, la convocazione deve prevedere almeno **24 ore** di tempo per la risposta;
- Per le supplenze **inferiori a 30 giorni il preavviso minimo è di 12 ore**.
- Nella scuola dell'infanzia e primaria, per **supplenze fino a 10 giorni**, possono essere utilizzate procedure rapide con presa di servizio immediata.

La proposta di nomina deve indicare durata, orario, termine per la risposta e recapiti della scuola.

Dopo l'accettazione, il dirigente assegna **normalmente 24 ore per la presa di servizio**.

Le scuole aggiornano immediatamente il sistema informativo comunicando accettazioni, rinunce, mancata presa di servizio ed eventuali abbandoni ai fini dell'applicazione delle sanzioni.

Rinuncia, mancata presa di servizio e abbandono

Le sanzioni sono quelle previste dall'art. 15 comma 2 dell'ordinanza ministeriale:

- **Rinuncia a una supplenza, alla proroga, alla conferma o al completamento:** comporta sanzioni limitate alla specifica graduatoria di istituto della scuola che ha effettuato la convocazione, purché il docente non abbia già accettato un altro incarico.

In particolare:

- ✓ la **rinuncia a un posto comune** comporta la perdita delle supplenze dalla stessa graduatoria sia per la relativa classe di concorso sia per il corrispondente posto di sostegno dello stesso grado;
- ✓ la **rinuncia a un posto di sostegno** comporta, per i **docenti specializzati**, la perdita delle supplenze dalla stessa graduatoria sia sul sostegno sia su tutte le classi di concorso dello stesso grado di istruzione.

La stessa sanzione si applica anche in caso di **mancata presa di servizio o mancata risposta alla convocazione nei termini previsti**.

La sanzione vale solo per l'a.s. 2026/27 e soltanto per la specifica graduatoria di istituto interessata: restano quindi possibili nomine da GAE, GPS e altre graduatorie di istituto.

- **Abbandono del servizio (anche per giustificato motivo)**: il docente perde la possibilità di ottenere **qualsiasi supplenza da tutte le graduatorie** (GAE/GPS/GI) e per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per l'intero periodo di validità delle graduatorie (2026/27 e 2027/28).

Docenti con orario su più scuole

Quando un docente presta servizio in più istituzioni scolastiche, ciascuna scuola gestisce autonomamente la sostituzione per le ore di insegnamento assegnate presso il proprio istituto.

Ad esempio, se un docente svolge 12 ore in una scuola e 6 ore in un'altra, in caso di assenza:

- la prima scuola nominerà il supplente per le 12 ore di propria competenza;
- la seconda scuola provvederà separatamente per le restanti 6 ore.

Non viene quindi effettuata un'unica nomina da parte di una sola scuola, ma ogni istituzione scolastica opera in modo indipendente per la quota oraria di cui è titolare.

Supplenze su posto di potenziamento

Sui posti di potenziamento è possibile nominare supplenti **solo per incarichi al 31/08 o al 30/06**.

Per le assenze brevi o temporanee (malattia, maternità, permessi, ecc.) non è invece prevista la sostituzione.

Fa eccezione il caso in cui il docente di potenziamento svolga anche attività curricolari in classe. In questo caso, per assenze superiori a 10 giorni, è possibile nominare un supplente ma solo per le ore di insegnamento diretto agli alunni.

Ad esempio, se un docente svolge:

- 12 ore di potenziamento;
- 6 ore curricolari;

la supplenza potrà riguardare soltanto le 6 ore curricolari.

Le stesse regole valgono anche per il potenziamento sul sostegno:

- se il docente svolge solo attività di potenziamento, non è prevista sostituzione per assenze brevi;
- se svolge anche ore di sostegno su alunno, la supplenza oltre i 10 giorni è possibile solo per quelle ore.

Proroga o conferma del contratto di supplenza

- *Diritto alla proroga del contratto*

Il supplente ha diritto alla proroga del contratto quando all'assenza del titolare ne segue un'altra **senza soluzione di continuità**, anche se intervallata solo da giorni festivi o liberi. Il cambio della tipologia di assenza (ad esempio da malattia a congedo parentale) non interrompe il diritto alla proroga.

Attenzione

Proroga della supplenza su posto disponibile prima o dopo il 31 dicembre: cosa cambia

- **Posto disponibile entro il 31 dicembre**

Se il posto si rende disponibile entro il 31/12 (ad esempio per decesso del titolare o aspettativa annuale):

- la nomina è di competenza dell'Ufficio scolastico territoriale;
- la supplenza viene conferita fino al 30/6 o al 31/8, a seconda della disponibilità del posto;
- si utilizzano le GAE/GPS e, solo in caso di esaurimento, le graduatorie di istituto.

Se sul posto era già presente un supplente temporaneo, il contratto cessa perché si procede a una nuova nomina provinciale.

- **Posto disponibile dopo il 31 dicembre**

Se il posto si rende disponibile dopo il 31/12 (ad esempio per decesso del titolare o aspettativa annuale):

- la competenza passa al dirigente scolastico;
- la supplenza resta temporanea;
- al supplente già in servizio viene prorogato il contratto.

In questo caso il contratto non può avere scadenza al 30/6 o 31/8, ma "fino al termine delle lezioni".

- *Diritto alla conferma del contratto*

Se tra due periodi di assenza del titolare vi è una sospensione delle lezioni (ad esempio Natale o Pasqua) non coperta formalmente dall'assenza del titolare, il supplente ha diritto alla conferma dell'incarico.

In questo caso non si procede con una proroga, ma con un nuovo contratto che decorre dal primo giorno effettivo di ripresa delle lezioni.

Diritto al pagamento durante le vacanze di Natale o Pasqua

Il supplente ha diritto ad essere pagato anche durante i periodi di sospensione delle lezioni (ad esempio vacanze natalizie o pasquali) quando l'assenza del titolare copre in modo continuativo tutto il periodo delle vacanze.

Questo avviene se il titolare:

- è assente da almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione delle lezioni;
- e continua ad essere assente fino ad almeno 7 giorni dopo la ripresa delle attività didattiche.

In tali situazioni il contratto del supplente non viene interrotto durante le vacanze e il pagamento comprende anche i giorni di sospensione delle lezioni.

Attenzione: Ai fini del diritto al pagamento conta soltanto la continuità dell'assenza del titolare, anche se durante il periodo vengono utilizzati giustificativi diversi (ad esempio prima malattia e poi congedo parentale).

Diritto al pagamento del sabato e della domenica

Il supplente ha diritto al pagamento del sabato e della domenica quando **completa l'orario settimanale ordinario previsto per il proprio grado di scuola e presta servizio per almeno cinque giorni nella settimana**.

L'orario ordinario corrisponde a:

- 25 ore nella scuola dell'infanzia;
- 24 ore nella scuola primaria;
- 18 ore nella scuola secondaria.

Il completamento può avvenire anche in più scuole, purché dello stesso grado di istruzione. In questi casi il pagamento viene effettuato dalla scuola dell'ultima nomina, dopo aver verificato i servizi e gli orari svolti.

Nota bene: È importante non confondere il pagamento del sabato e della domenica con la proroga della supplenza.

- **Se il titolare rientra il lunedì** e il supplente ha lavorato dal lunedì al venerdì completando i requisiti previsti, spetta il pagamento del sabato e della domenica.

- **Se invece il titolare non rientra e l'assenza continua senza interruzioni**, non si parla di semplice pagamento del sabato e della domenica, ma di **proroga del contratto senza soluzione di continuità.**

Diritto al completamento orario

Il docente con spezzone orario ha diritto al completamento nella stessa provincia fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio previsto per il personale di ruolo.

Il completamento è possibile solo tra insegnamenti con lo stesso orario settimanale obbligatorio: nella scuola secondaria, quindi, anche tra classi di concorso diverse e tra I e II grado, ma non tra ordini di scuola differenti (ad esempio tra infanzia e primaria oppure tra infanzia/primaria e secondaria).

È consentito anche tra scuola statale e paritaria, sempre nel rispetto dell'orario massimo previsto, mentre non è possibile cumulare supplenze appartenenti a profili diversi, come docente e personale ATA.

Il completamento orario può essere effettuato nel limite massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, nel rispetto del criterio della facile raggiungibilità tra le diverse scuole. Tale limite si applica a tutti gli ordini e gradi di istruzione.

Nota bene: Nelle supplenze brevi conferite da graduatorie di istituto, il completamento orario è più flessibile rispetto agli incarichi provinciali.

Il supplente può completare l'orario **anche tramite il frazionamento delle ore disponibili**, **purché vi sia compatibilità tra gli orari e sia garantita l'unicità dell'insegnamento nella stessa classe o nelle attività di sostegno.**

Rientro del docente dopo il 30 aprile e continuità didattica

L'art. 37 del CCNL 29 novembre 2007 tutela la continuità didattica prevedendo che il docente titolare assente con diritto alla conservazione del posto per **almeno 150 giorni continuativi** nell'anno scolastico, compresi i periodi di sospensione delle lezioni, se rientra in servizio dopo il 30 aprile non riprenda l'attività didattica nelle proprie classi.

In questi casi il docente viene utilizzato dalla scuola in attività diverse, come supplenze interne, interventi didattici integrativi o altri compiti connessi al funzionamento dell'istituto.

Per garantire la continuità agli alunni, il supplente resta invece in servizio fino agli scrutini e alle valutazioni finali.

Il requisito dei 150 giorni continuativi si riduce a **90 giorni per i docenti delle classi terminali**.

Nel conteggio dell'assenza continuativa **rientrano anche i periodi di sospensione delle attività didattiche (ad esempio Natale o Pasqua)**. Ai fini dell'interruzione del conteggio, infatti, è necessaria l'effettiva ripresa del servizio da parte del docente titolare.

Supplenze fino a 10 giorni infanzia e primaria

Per le scuole dell'infanzia e primaria è prevista una particolare modalità di convocazione per le supplenze brevi fino a 10 giorni.

Gli aspiranti possono infatti indicare, nella domanda, fino a un massimo di:

- due circoli didattici;
- cinque istituti comprensivi;

presso i quali dichiarano la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi con procedure di interpello e presa di servizio più rapide rispetto a quelle ordinarie.

Chi ha espresso tale opzione viene quindi interpellato prioritariamente per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole indicate, proprio per garantire una copertura tempestiva delle assenze nel settore dell'infanzia e della primaria.

Nota bene: Anche per queste supplenze "brevi" continuano comunque ad applicarsi le stesse regole e le medesime sanzioni previste per le altre tipologie di supplenza, sia in caso di rinuncia sia in caso di mancata presa di servizio o abbandono dell'incarico.
Allo stesso modo, trovano applicazione anche i **diritti alla proroga e alla conferma del contratto** qualora la supplenza, inizialmente conferita per un periodo fino a 10 giorni, si prolunghi successivamente oltre la durata originaria prevista.

ULTERIORI INDICAZIONI

Posti orario

Per ridurre il numero delle supplenze brevi, gli Uffici **scolastici accorpano gli spezzoni orari della stessa classe di concorso o tipologia di posto, così da formare cattedre complete o incarichi con più ore possibili.**

Le aggregazioni vengono pubblicate prima delle nomine e sono considerate un unico posto sia nelle nomine da GPS sia da graduatorie di istituto.

Per ogni aggregazione viene individuata una scuola "sede principale", che gestisce il contratto del docente.

Contenzioso GPS e graduatorie di istituto: esclusione, ricollocazione e clausola risolutiva dei contratti

In caso di docenti inseriti **con riserva in I fascia GPS o II fascia delle graduatorie di istituto grazie a provvedimenti cautelari, ma privi di abilitazione o specializzazione sul sostegno riconosciuta**, gli Uffici scolastici procederanno all'esclusione da tali fasce quando una sentenza definitiva accerti la mancanza del titolo.

Gli interessati saranno comunque ricollocati, se in possesso del titolo di studio richiesto, nella II fascia GPS e nella III fascia delle graduatorie di istituto.

L'inserimento con riserva resta valido finché il giudizio non è concluso oppure in presenza di provvedimenti favorevoli al docente.

Le eventuali supplenze attribuite con riserva prevedono una clausola che consente la risoluzione del contratto se il contenzioso si conclude a favore dell'Amministrazione.

Verifica dei titoli e controlli sulle dichiarazioni degli aspiranti

La scuola presso cui l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro durante il periodo di validità delle graduatorie è responsabile del controllo delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alle GPS e alle graduatorie di istituto.

Il dirigente scolastico deve avviare le procedure di verifica **entro 3 giorni lavorativi** dalla stipula del contratto.

Una volta conclusi i controlli, l'esito deve essere comunicato entro i **successivi 3 giorni** all'Ufficio scolastico competente, che provvede alla convalida dei dati presenti a sistema e informa l'interessato.

Qualora emergano irregolarità o dichiarazioni non corrette, la scuola trasmette gli esiti dell'accertamento all'Ufficio competente per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Differimento della presa di servizio

L'art. 9 del D.P.R. n. 3/1957, richiamato dall'art. 560 del D.Lgs. 297/94, prevede che il docente nominato che non possa assumere immediatamente servizio per un giustificato motivo possa differire la presa di servizio senza perdere la nomina. In questi casi gli effetti economici decorrono dal giorno dell'effettiva presa di servizio.

Il differimento è consentito per tutte le tipologie di supplenza solo in presenza di cause oggettive non dipendenti dalla volontà del docente, come malattia, infortunio, maternità o altri impedimenti previsti dalla normativa. Nel frattempo, la scuola può nominare un supplente breve.

Casi particolari:

- In caso di **maternità o interdizione per gravidanza**, anche per supplenze brevi, il rapporto di lavoro si perfeziona sia giuridicamente che economicamente senza necessità di presenza fisica.
- Per **dottorati di ricerca, assegni di ricerca o borse di studio**, nelle supplenze al 30 giugno o al 31 agosto, il docente può essere collocato in aspettativa o congedo straordinario senza obbligo di assumere servizio: in questo caso la supplenza produce effetti solo giuridici fino all'eventuale presa di servizio.

Incompatibilità e presa di servizio

Al momento della presa di servizio **il docente deve dichiarare di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con l'impiego scolastico**. Se emerge successivamente un'attività incompatibile già esistente al momento della nomina, il dirigente scolastico procede all'annullamento del contratto.

Le incompatibilità possono essere:

- **assolute**, come attività imprenditoriali o incarichi presso altre pubbliche amministrazioni;
- **relativ**e, ammesse solo con autorizzazione del dirigente scolastico (es. libera professione);
- **compatibili senza autorizzazione**, come alcune collaborazioni occasionali o editoriali o incarichi con solo rimborso spese.

Attenzione: Non è inoltre possibile chiedere il differimento della presa di servizio o l'aspettativa per proseguire un lavoro incompatibile o completare un periodo di prova presso altro datore di lavoro. Eventuali richieste possono essere valutate solo dopo la regolare costituzione del rapporto di lavoro e la rimozione delle cause di incompatibilità.

Richiesta di part-time

L'**art. 25 del CCNL 29 novembre 2007** prevede la possibilità, al momento dell'assunzione, di stipulare contratti di supplenza a tempo parziale per incarichi al 30 giugno o al 31 agosto.

Il docente può quindi chiedere il part-time già all'atto della nomina: la richiesta deve essere presentata direttamente al dirigente scolastico della scuola in cui è stato ottenuto l'incarico al 31/8 o al 30/6.

Le ore che si rendono disponibili a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time costituiscono disponibilità di fatto e non posti vacanti in organico di diritto; per questo motivo vengono coperte mediante supplenze temporanee fino al 30 giugno.

Disposizioni particolari per la scuola primaria

- *Ore di programmazione*

Dopo le operazioni del personale di ruolo, i posti e gli spezzoni della scuola primaria vengono assegnati tenendo conto anche delle ore di programmazione:

- **1 ora fino a 11 ore di insegnamento;**
- **2 ore da 12 a 22 ore**.

Non si possono comunque superare 2 ore di programmazione complessive.

Nota bene: Nel sistema informatico, però, a differenza di ciò che avveniva nei precedenti anni scolastici, le disponibilità devono essere inserite indicando solo le ore di insegnamento; le ore di programmazione saranno aggiunte successivamente nel contratto.

- *Educazione motoria*

Per l'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, dal biennio GPS 2026/2028 non si applica più la disciplina transitoria prevista negli anni precedenti.

In precedenza, infatti, in assenza di graduatorie specifiche, gli incarichi potevano essere assegnati ai docenti delle classi di concorso:

- A-48 "Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado";
- A-49 "Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado".

Con l'istituzione anche della **seconda fascia GPS dedicata a educazione motoria nella primaria e delle relative graduatorie di istituto**, le supplenze saranno ora attribuite tramite le nuove graduatorie specifiche.

- ***Posti di lingua inglese***

Se, dopo la copertura dei posti comuni della primaria, residuano ore di inglese non assegnate ai docenti titolari o già in servizio, tali ore vengono attribuite tramite supplenza.

Le nomine avvengono prima da GAE e, in subordine, da GPS e graduatorie di istituto, ma solo per gli aspiranti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 14, comma 16, dell'ordinanza ministeriale:

a) superamento della prova di inglese nei concorsi ordinari ante 2012;
b) superamento della stessa prova nelle sessioni riservate di idoneità;
c) laurea in Scienze della formazione primaria con esami di lingua inglese nel piano di studi;
d) possesso dei titoli linguistici previsti nelle tabelle A/1 e A/2;
e) inclusione nelle graduatorie dei concorsi ordinari 2012, 2016 e successivi, con idoneità in inglese;
f) inclusione nel concorso straordinario primaria 2018 con relativa idoneità.

Nella convocazione sarà specificato che l'incarico riguarda l'insegnamento della lingua inglese nella primaria.

- ***Metodo Montessori, Pizzigoni o Agazzi***

Per le sezioni di **infanzia o le classi di primaria con metodo Montessori, Pizzigoni o Agazzi**, la nomina è disposta solo a favore di docenti che abbiano lo **specifico titolo di specializzazione per la specifica metodologia didattica**.

L'ordine di convocazione è:

1. docenti inseriti negli appositi elenchi da GAE;
2. in subordine, docenti presenti in GPS;
3. infine, docenti delle graduatorie di istituto.

Spezzoni pari o inferiori alle 6 ore scuola secondaria

- *Fase iniziale: verifica delle ore fino a 6 ore settimanali*

Dopo la pubblicazione degli esiti della mobilità, il dirigente scolastico verifica se vi siano docenti a tempo indeterminato titolari nella scuola per l'a.s. 2026/2027 disponibili a svolgere ore aggiuntive oltre l'orario obbligatorio, **fino a un massimo di 24 ore settimanali**.

La verifica riguarda **tutti i docenti titolari nell'istituzione scolastica nel 2026/2027, compresi quelli divenuti titolari a seguito dei movimenti di mobilità ottenuti per il medesimo anno scolastico.**

Questa possibilità riguarda:

- spezzoni pari o inferiori a 6 ore;
- docenti in possesso della specifica abilitazione o specializzazione richiesta.

Tempistiche

- **Entro il 15 luglio:** il dirigente scolastico acquisisce la disponibilità dei docenti interessati.
- **Entro il 20 luglio:** comunica all'Ufficio scolastico le classi di concorso per le quali è stata accertata tale disponibilità.

Successivamente, **concluse le operazioni di mobilità di fatto**, l'Ufficio verifica se, per quelle classi di concorso, risultino ancora disponibili spezzoni non superiori a 6 ore.

In tal caso, l'Ufficio scolastico rilascia il nulla osta alla scuola per procedere con l'assegnazione interna delle ore ai docenti disponibili.

- *Fase 2 – Spezzoni residuati dalle aggregazioni*

Gli spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore settimanali, residuati dalle aggregazioni della fase precedente, sono assegnati dal dirigente scolastico, dopo l'inizio dell'anno scolastico e previo consenso degli interessati, secondo il seguente ordine di priorità:

1. Docenti già in servizio in possesso della specifica abilitazione/specializzazione

Ordine di priorità:

- docenti a tempo determinato con diritto al completamento;
- docenti a tempo indeterminato con orario completo;
- docenti a tempo determinato con orario completo.

2. Scorrimento delle graduatorie di istituto di I e II fascia

- docenti con contratto a tempo determinato.

3. Docenti già in servizio privi di abilitazione/specializzazione, ma in possesso del prescritto titolo di studio

Ordine di priorità:

- docenti a tempo determinato con diritto al completamento;
- docenti a tempo indeterminato con orario completo;
- docenti a tempo determinato con orario completo.

4. Scorrimento della graduatoria di istituto di III fascia

- docenti con contratto a tempo determinato.

- ***Fase 3 – Gestione delle disponibilità sopravvenute dopo l'inizio dell'anno scolastico***

Le disponibilità sopravvenute dopo l'inizio dell'anno scolastico sono gestite dai dirigenti scolastici sempre secondo il seguente ordine di priorità:

1. Docenti già in servizio in possesso della specifica abilitazione/specializzazione

Ordine di priorità:

- docenti a tempo determinato con diritto al completamento;
- docenti a tempo indeterminato con orario completo;
- docenti a tempo determinato con orario completo.

2. Scorrimento delle graduatorie di istituto di I e II fascia

- docenti con contratto a tempo determinato.

3. Docenti già in servizio privi di abilitazione/specializzazione, ma in possesso del prescritto titolo di studio

Ordine di priorità:

- docenti a tempo determinato con diritto al completamento;
- docenti a tempo indeterminato con orario completo;
- docenti a tempo determinato con orario completo.

4. Scorrimento della graduatoria di istituto di III fascia

- docenti con contratto a tempo determinato.

Sostituzione dei docenti assenti fino a 10 giorni e limiti al conferimento delle supplenze

Ai sensi dell'**art. 1, comma 85, della Legge 107/2015**, nelle scuole secondarie di I e II grado il dirigente scolastico, per sostituire i docenti assenti su posto comune fino a 10 giorni, deve utilizzare prioritariamente il personale dell'organico dell'autonomia. Se tale personale viene impiegato in un diverso grado di istruzione, mantiene comunque il trattamento economico del proprio grado di appartenenza.

Qualora vi siano motivate esigenze didattiche che impediscano l'utilizzo del personale dell'organico dell'autonomia, il dirigente scolastico deve indicarle espressamente nell'atto con cui individua il supplente.

Per le assenze nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e sui posti di sostegno di ogni ordine e grado, il dirigente scolastico può utilizzare la stessa procedura per le sostituzioni fino a 10 giorni.

Resta comunque fermo quanto previsto dall'**art. 1, comma 333, della Legge 190/2014**: nel primo giorno di assenza del titolare non possono essere conferite supplenze temporanee. Fanno eccezione solo i casi in cui sia necessario garantire la continuità dell'offerta formativa oppure il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla vigilanza degli alunni.

Lasciare una supplenza per accettarne un'altra

È possibile lasciare una supplenza già accettata solo in casi specifici.

- *Quando si può lasciare la supplenza*

Chi ha accettato una supplenza breve da graduatoria di istituto (GI) può lasciarla per accettare una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto, sia proposta da:

- GAE o GPS;
- altra graduatoria di istituto.

- *Quando non è possibile lasciare la supplenza*

Non è invece consentito abbandonare:

- una supplenza da **GAE/GPS** per un incarico da graduatoria di istituto;
- una supplenza da **GAE/GPS al 30 giugno** per un'altra da GAE/GPS al 31 agosto;
- una supplenza da **GI al 30/6 o 31/8** per un incarico da GAE/GPS;
- una supplenza da **GI al 30 giugno** per un'altra da GI al 31 agosto.

Inoltre, una supplenza breve da GI non può essere lasciata:

- per un'altra supplenza breve da GI, anche se con più ore o più lunga;
- per una supplenza "fino al termine delle lezioni" sempre da GI;
- nella scuola dell'infanzia e primaria, per un'altra supplenza da GI superiore a 10 giorni.

Interpelli

Quando risultano esaurite sia le graduatorie di istituto della scuola sia quelle delle scuole viciniori, il dirigente scolastico può pubblicare un interpello per cercare supplenti.

L'interpello è un avviso pubblico pubblicato sul sito della scuola e trasmesso anche all'Ufficio scolastico territoriale, che lo pubblica in un'apposita sezione del proprio sito.

L'avviso deve indicare almeno:

- durata della supplenza, data di inizio, orario e sede di servizio;
- titoli richiesti: prima abilitazione o specializzazione sul sostegno, poi in subordine il titolo di studio valido per le GPS;
- modalità e scadenze per presentare domanda;
- obbligo di utilizzare il modello predisposto dalla scuola;
- tempi per accettare la nomina e prendere servizio, che deve avvenire entro 24 ore dall'accettazione;
- richiamo alle sanzioni previste dall'O.M.;
- informativa sulla privacy.

Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola dell'infanzia e primaria, la scuola può predisporre interpelli preventivi senza indicare subito durata, sede e data di inizio della supplenza.

Non possono partecipare agli interpelli:

- docenti che hanno già un contratto a tempo determinato;
- docenti già individuati per una supplenza, anche se non hanno ancora preso servizio;
- docenti assunti a tempo determinato da concorso PNRR senza abilitazione;
- destinatari di contratti finalizzati al ruolo previsti dal D.M. n. 111/2024;
- docenti confermati su posto di sostegno ai sensi dell'art. 13 dell'O.M.

Fa eccezione il personale che sta svolgendo una supplenza breve: in questo caso è possibile lasciare l'incarico per accettare una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto.

I contratti stipulati tramite interpello seguono gli stessi vincoli e le stesse sanzioni previste dall'Ordinanza ministeriale sulle supplenze.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, tramite autocertificazione, il possesso di tutti i requisiti richiesti, compresi gli estremi del titolo di abilitazione o della specializzazione sul sostegno.

Gli esiti dell'interpello vengono poi pubblicati all'albo della scuola nel rispetto della normativa sulla privacy.

Supplenze per docenti di ruolo

I docenti già assunti a tempo indeterminato possono accettare una supplenza a tempo determinato solo in presenza di specifiche condizioni.

L'incarico deve essere **necessariamente su posto intero e con durata fino al 30 giugno oppure al 31 agosto**. La supplenza può riguardare un diverso ordine o grado di istruzione, una diversa classe di concorso oppure una diversa tipologia di posto, anche nello stesso grado scolastico.

Non possono partecipare i docenti che non abbiano ancora superato l'anno di prova e formazione.

L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione delle regole previste dal CCNL per il **personale a tempo determinato**, comprese ferie, trattamento economico, diritti e doveri di servizio.

Attenzione: il docente viene collocato in aspettativa per tutta la durata della supplenza.
Durante questo periodo mantiene la titolarità della sede senza assegni per un massimo di tre anni scolastici; alla quarta accettazione perde la titolarità.
Il servizio svolto a tempo determinato interrompe inoltre la progressione di carriera e la continuità del servizio nella scuola e nel comune.
Ai fini della graduatoria interna di istituto, al periodo viene assegnato il punteggio del pre-ruolo.

PRINCIPALI DIRITTI
SUPPLENZE AL 31/8-30/6-BREVI

Permessi per motivi personali o familiari

- **Docenti al 30/6 o 31/8**: 3 giorni annui retribuiti, validi ai fini dell'anzianità di servizio e senza riduzione delle ferie.
- **Docenti con supplenza breve**: 6 giorni annui non retribuiti, che riducono ferie e anzianità di servizio.

Permessi per concorsi o esami

- 8 giorni annui non retribuiti, con riduzione delle ferie e interruzione dell'anzianità di servizio.

Permessi per lutto

- 3 giorni per ogni evento luttuoso, anche non continuativi;
- interamente retribuiti;
- validi ai fini dell'anzianità di servizio e senza riduzione delle ferie.

Permessi per matrimonio

- 15 giorni consecutivi;
- interamente retribuiti;
- validi ai fini dell'anzianità di servizio e senza riduzione delle ferie.

Permessi brevi

Concessi per esigenze personali e da recuperare:

- fino a 2 ore al giorno, nei limiti di un monte ore annuo corrispondente all'orario settimanale di insegnamento.

Attenzione:
Le ore di permesso breve devono essere recuperate entro i due mesi successivi, principalmente tramite supplenze o attività didattiche integrative, con priorità nelle classi in cui il docente è stato assente.
Se il recupero non avviene per responsabilità del docente, può essere effettuata la trattenuta sullo stipendio.

Malattia

Docenti con contratto al 30/6 o 31/8: diritto alla conservazione del posto fino a 9 mesi in un triennio scolastico.

- primo mese: stipendio intero;
- secondo e terzo mese: 50% della retribuzione;
- ulteriori 6 mesi: senza stipendio e non utili per anzianità e punteggio.

Docenti con supplenza breve: diritto alla conservazione del posto fino a 30 giorni per anno scolastico, retribuiti al 50%.